

GESTIONE D'IMPRESA

di GIOVANNI ALIBRANDI

Il registro dei titolari effettivi

Con D.M. 55/2022 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato il Regolamento che disciplina il registro dei titolari effettivi: gli adempimenti e i soggetti obbligati.

L'ufficio del **Registro delle Imprese** della Camera di Commercio competente per territorio è l'organo deputato alla tenuta del Registro dei titolari effettivi; ad esso andranno indirizzate le prescritte comunicazioni di dati e informazioni, utilizzando il " *modello di comunicazione unica di impresa* " le cui specifiche tecniche del formato elettronico saranno oggetto di un successivo decreto dirigenziale del MISE.

Il Regolamento, come da normativa antiriciclaggio, identifica 2 categorie di **soggetti obbligati** : coloro che sono tenuti all'obbligo di comunicazione circa la titolarità effettiva: amministratori, rappresentanti legali, ecc.; coloro a cui si applicano le disposizioni in materia di antiriciclaggio: intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari e no, professionisti (commercialisti, consulenti del lavoro, notai, avvocati, ecc.). Soffermandoci a considerare la seconda categoria, in specie **professionisti** e altri operatori non finanziari, questa è tenuta all'obbligo di adeguata verifica della clientela come prescrive l'art. 17 D.Lgs. 231/2007. I soggetti che ne fanno parte, previo accreditamento, accedono al Registro per consultare i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva, a supporto dell'obbligo su di essi incombente (art. 6 D.M. 55/2022).

La **richiesta di accreditamento** va presentata alla Camera di Commercio di riferimento e deve contenere i seguenti dati: appartenenza del richiedente ad una o più delle categorie dei soggetti obbligati; dati identificativi del richiedente, inclusa PEC, o del legale rappresentante qualora si tratti di persona giuridica; indicazione dell'autorità di vigilanza competente (Banca d'Italia, Consob, Ivass) o dell'organismo di autoregolamentazione (Albo professionali, Ente rappresentativo della categoria, Consiglio di disciplina); finalità dell'utilizzo dei dati e delle informazioni. Una volta comunicato l'avvenuto accreditamento, l'accesso è consentito per 2 anni dalla data del primo accreditamento o da quella del rinnovo espresso. Eventuali modifiche dello status di soggetto obbligato o la sua cessazione devono essere comunicati entro 10 giorni dall'evento.

Il soggetto accreditato è responsabile per il rispetto delle finalità della consultazione e può **indicare delegati** facenti parte della propria organizzazione.

Qualora riscontri difformità tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute dalla consultazione del Registro e quelle acquisite in fase di adeguata verifica della clientela, l'accreditato deve segnalarlo tempestivamente alla Camera di Commercio. La consultazione di tali segnalazioni è consentita solo alle autorità abilitate: MEF, Unità di informazione finanziaria (UIF), Direzione investigativa antimafia, **Guardia di Finanza**, Autorità giudiziaria, Agenzia delle Entrate; è comunque garantito l'anonimato del soggetto obbligato segnalante. Richiesta di accreditamento, conferma, modifica o cessazione dello status di soggetto obbligato e indicazione di eventuali delegati devono essere formulate nella forma di autodichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Viene da chiedersi: se il soggetto obbligato opera su più territori con Camere di Commercio competenti diverse, è tenuto ad accreditarsi presso ciascuna di esse?

Il Regolamento questo non lo chiarisce, non ci resta che attendere l'evolversi della fase applicativa.